

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

Provincia di Campobasso

C.A.P. 86040
Tel - fax.0874/848139

Cod. F.81000790709
P.IVA 00066280702

Protocollo n.ro 2562

Ordinanza n. 22

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale nel periodo invernale, 2018/2019 - obbligo di mezzi antisdrucchiolevoli a bordo degli autoveicoli o montaggio di speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019.

IL SINDACO

PREMESSO che durante il periodo invernale, in occasione dei ricorrenti fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose, si riscontrano frequentemente, oltre ai problemi legati alla sicurezza dei veicoli in transito, anche disagi per la circolazione stradale, che condizionano il regolare flusso del traffico lungo la rete viaria comunale;

CHE gran parte delle difficoltà derivano dalla presenza sulle strade di veicoli che vi transitano senza l'idoneo equipaggiamento che il periodo richiede;

CHE in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre intralci o blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi d'emergenza, pubblica utilità, sgombero neve e spargisale;

CONSIDERATO la conformazione orografica del territorio comunale, tali condizioni climatiche comportano estremi disagi per la circolazione dei veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 192 del Nuovo codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;

VISTA la Circolare Ministeriale DPSSPS n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12.08.2010;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000,

ORDINA

CHE DAL 15 NOVEMBRE 2018 AL 15 APRILE 2019, I VEICOLI -ESCLUSI I CICLOMOTORI, MOTOCICLI E VELOCIPEDI - CHE CIRCOLANO SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE, IVI COMPRESSE LE STRADE INTERPODERALI, DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI O DA NEVE CONSENTITI DALLA LEGGE, OVVERO AVERE A BORDO CATENE O ALTRI MEZZI ANTISDRUCCHIOLEVOLI OMOLOGATI ED IDONEI AD ESSERE, PRONTAMENTE UTILIZZATI QUANDO NECESSARIO, SU TALI VEICOLI. NEL PERIODO DI VIGENZA DELL'OBBLIGO, I CICLOMOTORI A DUE RUOTE E I MOTOCICLI, POSSONO CIRCOLARE SOLO IN ASSENZA DI NEVE O GHIACCIO O DI FENOMENI IN ATTO SULLA STRADA

TALE OBBLIGO HA VALIDITA', ANCHE AL DI FUORI DEL PERIODO PREVISTO, AL VERIFICARSI DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O FORMAZIONE DI GHIACCIO.

INFORMA CHE

- I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati e contraddistinti con la marcatura M+S ovvero M&S, MS, M-S, M+S, M/S secondo la Direttiva 92/23/ CE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.04.1994 e s.m.i ovvero secondo i corrispondenti regolamenti ECE-ONU, muniti del previsto marchio di omologazione.
- I mezzi antisdrucchiolevoli impiegati in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, 01 e 02. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2002 – Norme concernente le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
- I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere eseguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
- Nel caso di impiego di pneumatici invernali su veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
- Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e 01, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, come da Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza di tutte le Forze di Polizia e delle Autorità indicate all'articolo 12 del codice della strada.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa secondo quanto previsto dal Codice della Strada e precisamente:

1. per le strade fuori dal centro abitato, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 4 lett. e) e 14, del C.d.S. (sanzione pari a €. **85,00**);
2. per le strade facenti parte del centro abitato secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 1 lett. a) e 14, del C.d.S. (sanzione pari a €. **41,00**).

La presente ordinanza sarà resa nota ai cittadini, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e inserimento nel sito istituzionale del Comune di Morrone del Sannio e la sua affissione nei luoghi pubblici per tutto il periodo di vigenza.


Sarà trasmessa al Comando Carabinieri di Ripabottoni, nonché alla Prefettura di Campobasso.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso in opposizione:

- allo stesso organo emittente oppure al Sig. Prefetto di Campobasso, entro 30 gg;
- Ricorso al T.A.R. della Regione Molise, entro 60 gg;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, ai sensi della vigente legislazione (Legge 1034/1971 e D. Lgs. 104/2010, D.P.R. 1199/1971),

termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune della presente ordinanza.

Morrone del Sannio, li 20.11.2018


SINDACO
Ing. Domenico Antonio COLASURDO